

Repertorio n. 5006

Raccolta n. 3353

Verbale di assemblea dell'ASSOCIAZIONE "Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche
Onlus"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di settembre
26 settembre 2020

alle ore undici e trenta minuti

in Ancona, presso la Sala Convegni Hotel Europa, in via Sentino n. 3.

Avanti a me, dott. RENATO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, è presente:

- **MENGUCCI ANDREA**, nato ad Ancona il giorno 12 giugno 1971 e residente a Senigallia, via Marco Polo n. 6, codice fiscale MNG NDR 71H12 A271G.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione "**Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche Onlus**" (LIFC Marche Onlus) con sede ad Ancona, via Esino n. 62, codice fiscale 93012200429, iscritta nel registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato - sezione socio-assistenziale in forza di decreto dirigenziale n. 188 del 7 agosto 1995.

Il medesimo mi dichiara quindi che è qui riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione suddetta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

a) Approvazione nuovo statuto LIFC Marche ODV ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore).

Il comparente mi richiede quindi di redigere il relativo verbale, al che aderendo, io notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, dello statuto, assume la presidenza dell'assemblea il richiedente il quale constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, mediante avviso comunicato agli associati a mezzo posta elettronica e posta ordinaria in data 23 luglio 2020 e reiterato in data 1° settembre 2020;
- che l'assemblea di prima convocazione, indetta per il giorno 25 settembre 2020, alle ore 7.00, è andata deserta;
- che sono presenti in proprio e rappresentati per regolari deleghe conservate agli atti dell'associazione n. 40 (quaranta) associati su n. 50 (cinquanta) associati aventi diritto di voto;
- che del Consiglio Direttivo è presente il Presidente nella sua stessa persona e i consiglieri Annarita Baiocchi, Laura Baldoni, Claudio Cocci, Raffaella Piazzini, Francesca Scarpeccio e Renato Valdarchi.

L'elenco dei presenti è allegato al presente verbale sotto la lettera "**A**", omessane la lettura per volontà del comparente.

Il Presidente dell'assemblea dichiara quindi di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e di avere verificato che l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, per validamente deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea le ragioni che rendono opportuno modificare lo statuto vigente al fine di adeguarlo al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (cosiddetto "Codice del Terzo Settore") in vista dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore allorquando sarà operativo.

Il Presidente espone le principali modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione

Registrato in ANCONA
il 29/09/2020
al N. 6192
Serie 1T
esente

dell'assemblea, fra cui:

- la modifica della denominazione come segue: "LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA MARCHE ODV", in breve "LIFC Marche ODV", con la precisazione che l'utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale del volontariato finché questo sarà in vigore e successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore quando questo sarà operativo;
- l'indicazione delle attività di interesse generale svolte dall'associazione, tutte comprese fra quelle di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- la possibilità di svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore;
- la possibilità di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, conferendo al Consiglio Direttivo il potere di definirne tipologia e modalità di svolgimento;
- la disciplina dell'ammissione degli associati;
- la previsione dell'Organo di controllo, da nominarsi qualora l'assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, conferendo allo stesso il potere di esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti;
- l'obbligo di tenuta dei libri sociali e il diritto degli associati di esaminarli secondo le modalità stabilite dallo statuto;
- la devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell'associazione, ad altri enti del Terzo Settore aventi scopi analoghi, in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
- la disciplina dei quorum assembleari;
- l'introduzione della figura dell'associato sostenitore;
- l'eliminazione del vincolo dei due mandati per il presidente.

Dopo adeguata discussione, l'assemblea dell'associazione "Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche Onlus", all'unanimità dei voti dei presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare il nuovo testo di statuto come illustrato dal Presidente, contenente, fra l'altro, la modifica della denominazione in "LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA MARCHE ODV", in breve "LIFC Marche ODV", con la precisazione che l'utilizzo dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione dell'associazione nel registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e successivamente all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo;

2) di dare mandato al Consiglio Direttivo di compiere quanto necessario per l'esecuzione della presente delibera.

A questo punto il Presidente mi consegna il nuovo testo di statuto che io notaio allego al presente verbale sotto la lettera "**B**", omissane la lettura per dispensa avuta dal componente, col consenso degli intervenuti.

Null'altro essendoci da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e cinquanta minuti.

Ai fini della tassazione del presente atto, si richiede l'applicazione dell'art. 82 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'esenzione da imposta di registro, trattandosi di adeguamento statutario alla citata normativa, e l'esenzione da imposta di bollo.

Io notaio ho letto al componente questo atto scritto con strumenti elettronici da persona di mia fiducia e da me completato a mano su tre pagine di un foglio.

Viene sottoscritto alle ore dodici e quindici minuti.

FIRMATO: ANDREA MENGUCCI - RENATO BUCCI (IMPRONTA DEL SIGILLO)

SOCI PARTECIPANTI ASSEMBLEA

- X1. BONANOMI (DELEGA) \rightarrow FELICI
- X2. CROSTELLA (con delega Mengucci Manlio)
- X3. FELICI (con delega Bonanomi)
- X4. GUIOTTO (DELEGA) \rightarrow PIAZZINI STEFANO
- X5. MENGUCCI MANLIO (DELEGA) \rightarrow CROSTELLA
- X6. **MENGUCCI ANDREA**
- X7. **PIAZZINI RAFFAELLA**
- X8. PIAZZINI STEFANO (con delega Guiotto)
- X9. PRINCIPI SERENA (CON DELEGA BRACCIONI)
- X10. **BAIOCCHI**
- X11. CAGGIANO (CON DELEGA TASSI ELVIO)
- X12. NISITO (CON DELEGA VALDARCHI ORIANA)
- X13. VINCIGUERRA (CON DELEGA PASCUCCI PAOLA)
- X14. **COCCI**
- X15. SERENA (DELEGA)
- X16. **BALDONI**
- X17. LUCHETTI (con delega Cingolani)
- X18. CINGOLANI (DELEGA) \rightarrow LUCHETTI
- X19. DE ROSA (DELEGA) \rightarrow VECCHIOLI
- X20. FERNANDEZ (con delega Nunez)
- X21. GATTAFFONI ALESSANDRO (DELEGA) \rightarrow GATTAFFONI
- X22. GATTAFFONI MARONE (con delega Gattafoni)
- X23. MACERATESI (CON DELEGA LANI)
- X24. MASSETTI GIULIA (CON DELEGA TASSI FRANCESCO)
- X25. NUNEZ (DELEGA) \rightarrow FERNANDEZ
- X26. SALVATORI (CON DELEGA PAOLUCCI)
- X27. **SCARPECCIO**
- X28. VECCHIOLI (con delega De Rosa)
- X29. BIANCHI CLAUDIA (con delega Valdarchi Irene)
- X30. BRACCIONI (DELEGA) \rightarrow PRINCIPI
- X31. D'ARCANGELO (DELEGA) \rightarrow DI MODUGNO
- X32. DI MODUGNO (con delega D'Arcangelo)
- X33. LANI (DELEGA) \rightarrow MACERATESI
- X34. PAOLUCCI (DELEGA) \rightarrow SALVATORI
- X35. PASCUCCI (DELEGA) \rightarrow VINCIGUERRA
- X36. TASSI ELVIO (DELEGA) \rightarrow ~~MACERATESI~~ CAGGIANO
- X37. TASSI FRANCESCO (DELEGA) \rightarrow MASSETTI
- X38. VALDARCHI IRENE (DELEGA) \rightarrow BIANCHI
- X39. VALDARCHI ORIANA (DELEGA) \rightarrow NISITO
- X40. **VALDARCHI RENATO**

39

Andrea Mengucci

Renato Valdarchi



STATUTO

LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA MARCHE ODV

TITOLO I

IDENTITÀ ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. È costituita ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice Civile la LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA MARCHE ODV, in breve LIFC Marche ODV.
2. La LIFC Marche ODV si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 4 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. La LIFC Marche ODV adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro Unico del Terzo Settore.
5. Essa aderisce a Lega Italiana Fibrosi Cistica ODV (LIFC ODV), di cui esprime il livello regionale delle Marche e ne recepisce le norme dello Statuto Nazionale, relativamente ai titoli I art. 3 (oggetto sociale), II (soci), III, IV (limitatamente al Capo VI), V, VI.
6. L'Associazione, pur facendo parte della "Lega Italiana Fibrosi Cistica ODV", conserva la propria autonomia giuridica, decisionale, operativa e patrimoniale come indicato nello Statuto della "Lega Italiana Fibrosi Cistica ODV" art. 9.

ART. 2 – SEDE E DURATA

1. La LIFC Marche ODV ha sede in Ancona.
2. La sede legale può essere trasferita ad altro indirizzo nel medesimo Comune con una delibera del Consiglio Direttivo; può essere trasferita in altro Comune della regione con una delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.
3. L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo.
4. La durata della Associazione è illimitata.

ART. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. La LIFC Marche ODV è apartitica, autonoma, pluralista e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale la LIFC Marche ODV svolge le seguenti attività di interesse generale, riportate con le corrispondenti lettere di cui all'art. 5, comma 1, del

Decreto Legislativo n. 117 del 2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, in favore prevalentemente di terzi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

3. LIFC Marche ODV si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva per la lotta contro la Fibrosi Cistica in conformità alle finalità previste nella L. 548/93 *"Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica"* e pertanto intende:

- a. assicurare la rappresentanza e la tutela degli interessi giuridici, morali ed economici dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica e delle loro famiglie in ogni ambito, ivi compresi le pubbliche amministrazioni e gli enti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai predetti soggetti, previsti dalle norme vigenti;
- b. promuovere l'assistenza alle persone affette da Fibrosi Cistica nonché l'istruzione e l'educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione a detta patologia erogando a tal fine appositi servizi informativi;
- c. promuovere il miglioramento dei servizi pubblici atti ad assicurare una assistenza globale ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica;
- d. promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione inerenti la Fibrosi Cistica ed in modo particolare sulle possibilità diagnostiche, preventive, terapeutiche e riabilitative;
- e. promuovere indagini sulla diffusione, tipologia della patologia e su ogni aspetto utile a combatterla;
- f. contribuire all'informazione ed alla formazione del personale medico e paramedico circa le possibilità diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali in Fibrosi Cistica;
- g. promuovere e curare l'informazione e la preparazione degli aderenti impegnati in prestazioni di volontariato;
- h. favorire movimenti di aggregazione territoriale aventi per finalità la lotta contro la Fibrosi Cistica;
- i. stabilire rapporti di cooperazione con altre Associazioni, organizzazioni ed istituzioni aventi lo scopo di partecipazione, sussidiarietà, promozione e di volontariato nel campo sociale e sanitario e della ricerca scientifica che abbiano scopi coerenti con quelli sanciti dal presente Statuto;
- j. bandire borse di studio per la ricerca, organizzare convegni, seminari, corsi di formazione, comitati scientifici anche in collaborazione con altre Organizzazioni di volontariato;
- k. svolgere attività generali di supporto, consulenza, formazione e sostegno alle strutture territoriali nella loro attività in ambito locale;
- l. sostenere e favorire la ricerca scientifica come base imprescindibile alla lotta contro la Fibrosi Cistica;
- m. contribuire alla realizzazione dei fini della LIFC ODV;
- n. promuovere una concezione di salute intesa come bene comune oltre che individuale e far conoscere la Fibrosi Cistica non come evento straordinario e discriminante, ma nel contesto di una patologia che riguarda tutti i cittadini, quelli nati e quelli che nasceranno;
- o. promuovere l'inserimento lavorativo, tutelandone la salute, e l'inserimento sociale dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica.
- p. svolgere attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità.

4. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.
5. La LIFC Marche ODV può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività saranno approvate di volta in volta dal Consiglio Direttivo e ratificate nella prima Assemblea utile.
6. La LIFC Marche ODV può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
7. La LIFC Marche ODV si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti, organizzazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi lo scopo di partecipazione, sussidiarietà, promozione e volontariato nel campo sociale e sanitario e della ricerca scientifica che abbiano scopi coerenti con quelli sanciti dal presente statuto.
8. La LIFC Marche ODV si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati ovvero delle persone aderenti agli enti associati; può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti nei limiti stabiliti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 4 – AMBITO DI ATTUAZIONE DELLE FINALITA' DELLA LIFC MARCHE ODV

1. Opera nella regione Marche. Essa potrà operare anche in altre aree geografiche con iniziative ed attività di supporto, concordate con i referenti associativi locali, finalizzate agli scopi associativi.
2. Opera in conformità allo Statuto, al Regolamento e alle delibere della LIFC Marche ODV e delega gli interventi per le attività sovraregionali ed internazionali alla LIFC ODV.
3. Favorisce la costituzione di Comitati Territoriali, di norma provinciali, quali primi livelli del coordinamento, dell'organizzazione e della presenza visibile dell'Associazione nel territorio.
4. Coordina l'iniziativa associativa dei Comitati Territoriali, promuove l'iniziativa della LIFC ODV sul territorio regionale ed il suo sviluppo.
5. È strumento di costante relazione e raccordo con il livello nazionale; garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti e alle reti nazionali.
6. Sviluppa i rapporti con le Istituzioni regionali e rappresenta la LIFC ODV nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale.
7. Ha il compito di promuovere la condivisione e il rispetto dei principi statutari e della corretta conduzione della vita associativa dei comitati territoriali.
8. Ha la facoltà di verificare e controllare la costituzione ed il funzionamento democratico dei comitati territoriali e la loro corretta gestione.
9. In concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.

TITOLO II ASSOCIATI E SOSTENITORI

ART. 5 - ASSOCIATI

1. Sono associati della LIFC Marche ODV le persone fisiche che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni e che si impegnano a rispettare gli obblighi del presente Statuto e quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. Devono inoltre recepire le regole di comportamento stabilite dal Codice Etico LIFC ODV adottato dalla LIFC Marche ODV.

Il numero degli associati non potrà essere inferiore a 7 (sette) o, in ogni caso, ai limiti previsti dall'art. 32 del Codice del Terzo Settore.

2. Tutti gli associati della LIFC Marche ODV sono associati della LIFC ODV.

3. L'ammissione di un nuovo associato, dietro presentazione di domanda di adesione, è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata al versamento della quota associativa.
4. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5. La quota associativa a carico degli associati è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo della LIFC ODV, entro il 31 ottobre di ogni anno; in mancanza di delibera la quota corrisponde a quella dell'anno precedente. La quota associativa è intransmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.
6. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle attività della LIFC Marche ODV con piena parità.
7. L'ammissione a LIFC Marche ODV non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione Regionale.
8. Gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega scritta in ragione di 1 (uno) per ogni associato, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Possono accedere a tutte le cariche elettive gli associati che abbiano un'anzianità nell'associazione di almeno un anno. Gli associati hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
9. Gli associati sono obbligati all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie.
10. Gli associati non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell'Associazione.
11. In conformità alla normativa vigente l'Associazione provvederà ad assicurare coloro che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 – RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE DALLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato si perde per:
 - a. recesso, che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo della LIFC Marche ODV ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima;
 - b. decadenza per mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo della LIFC Marche ODV;
 - c. per dichiarazione di esclusione, divenuta definitiva a seguito di comportamenti incompatibili con le finalità e le idee guida deliberate dalla LIFC Marche ODV, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa e/o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti successivamente approvati e per altri gravi e comprovati motivi.
2. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'associato di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il disposto del Collegio Nazionale dei Garanti è inappellabile e viene comunicato entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.
3. L'associato uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso.

ART. 7 - SOSTENITORI

1. Sono Sostenitori coloro che, per spirito di supporto, desiderano partecipare alle iniziative della LIFC Marche ODV dietro versamento di un contributo minimo annuale stabilito dall'assemblea per i sostenitori.
2. I sostenitori non hanno la qualifica di associato e il loro elenco è tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

**TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE**

ART. 8 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea generale degli associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. la Presidenza;
 - d. l'Organo di Controllo, se nominato.

**TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO I
ASSEMBLEA**

ART. 9 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti normative.
2. L'Assemblea ha luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio regionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
3. In Assemblea hanno diritto al voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati nelle modalità stabilite dall'art. 5 comma 7 del presente statuto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta consentita nella misura di 1 (uno) per ciascun associato.
4. Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

ART. 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA: CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Ordinaria è convocata:
 - a. almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del Bilancio consuntivo;
 - b. ogni tre anni per eleggere i membri del Consiglio Direttivo Regionale;
 - c. qualora particolari esigenze lo richiedano, e comunque quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati o un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale.
2. Le Assemblee sono convocate dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione del giorno e dell'ora, sia in prima che in seconda convocazione, del luogo e delle materie da trattare, mediante:
 - a. avviso affisso in sede e/o bacheca online dell'Associazione;
 - b. avviso diretto al domicilio di tutti gli associati risultanti dai registri della Associazione oppure a mezzo altra comunicazione equipollente (telefax - telegramma - posta elettronica con obbligo di conferma di recapito).

ART. 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati o da un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale, per deliberare quanto previsto al successivo art. 12 comma 2.
2. L'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

3. L'Assemblea, per deliberare ex art 12 comma 2, p. a) e b), deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.
4. L'Assemblea, per deliberare lo scioglimento della LIFC Marche ODV ex art 12 c.2, p. c), deve essere tenuta dopo almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data dell'unica convocazione.

ART. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla prima, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.
2. L'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.
3. L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla prima, è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.
4. L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento della LIFC Marche ODV e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
5. Nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è ammesso il voto con delega: ogni associato oltre che sé stesso può rappresentare un solo altro associato, previa formale delega come da normativa regionale. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati che non siano membri del Consiglio Direttivo.
6. Gli associati minorenni che intendono partecipare alle Assemblee dovranno essere rappresentati da un genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore.
7. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti la persona e le qualità di essa.

ART. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: POTERI

1. L'Assemblea Ordinaria:
 - a. delibera sugli indirizzi e direttive generali della LIFC Marche ODV;
 - b. delibera sul programma di attività e sul Regolamento dell'Associazione;
 - c. delibera sul numero dei membri del Consiglio Direttivo e provvede all'elezione degli stessi con voto segreto;
 - d. delibera sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo;
 - e. approva, sentito il parere dell'Organo di Controllo (se nominato), il bilancio consuntivo e quello preventivo;
 - f. nomina l'Organo di Controllo (se previsto);
 - g. stabilisce eventuali integrazioni alla quota associativa;
 - h. delibera su ogni altro argomento, che non rientri nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria, sottoposte dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera:
 - a. sul trasferimento della sede legale in altro Comune della regione;
 - b. sulle modificazioni statutarie;
 - c. sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale ai sensi delle norme vigenti in materia.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della LIFC Marche ODV o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente con funzioni vicarie.
4. In caso di loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno degli associati, su designazione della maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia redatto da un notaio.
6. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO II
CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea è composto tra un minimo di 7 ed un massimo di 11 membri, come deliberato dall'Assemblea, scelti tra persone fisiche associate.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto ad un solo voto.
4. Non è ammesso il voto per delega.
5. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
6. È ammesso a partecipare senza diritto di voto il Presidente dell'Organo di Controllo, qualora previsto; su espressa chiamata del Presidente qualsiasi persona che, per competenze o compiti specifici o amministrativi, sia stata invitata in considerazione dei temi trattati.

ART. 15 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
2. Sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nella regione.
3. E' ammessa la possibilità di svolgere riunioni anche in videoconferenza o attraverso video chat di gruppo nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati che consentano al Presidente di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni, nel rispetto del principio di simultaneità per il quale, a pena di invalidità della riunione, ogni partecipante deve poter seguire in modo adeguato la discussione, oltre che poter intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione.
4. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (telefax - telegramma - posta elettronica con obbligo di conferma di recapito), da inviarsi ai consiglieri almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, dell'ora e della data in cui si terrà la riunione.
5. Le riunioni dovranno essere indette almeno quattro volte l'anno, preferibilmente ogni tre mesi.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla prima convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Per motivi di urgenza, a giudizio del Presidente, alcune decisioni tecniche ed organizzative potranno essere sottoposte a votazione all'interno del Consiglio Direttivo anche per fax o posta elettronica e ritenute valide in questo caso solo se approvate con maggioranza dei tre quarti e ratificate con successivo verbale.

ART. 16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini della LIFC Marche ODV e per la sua gestione ordinaria e straordinaria, che non siano dalla legge o dallo Statuto riservati espressamente all'Assemblea.
2. Esso ha il compito di:
 - a) dare esecuzione alle deliberazioni delle assemblee generali, ordinarie e straordinarie;
 - b) eleggere il Presidente e, tra i propri Consiglieri, il Vicepresidente con funzioni vicarie, il Segretario, il Tesoriere;
 - c) nominare i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni etc. qualora richiesto;

- d) approntare i bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio per l'approvazione dell'Assemblea;
 - e) programmare le attività dell'anno e degli interventi da finanziare;
 - f) redigere ed aggiornare il Regolamento di Attuazione che definisce da un punto di vista operativo le attività, le scadenze, l'organizzazione e i processi dell'Associazione; detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea;
 - g) deliberare sull'ammissione o il rifiuto alla domanda di adesione come associato;
 - h) deliberare la decadenza dalla qualifica di associato per recesso, decadenza, espulsione;
 - i) nominare il rappresentante dell'Associazione nel Consiglio Direttivo di LIFC ODV e i delegati per l'Assemblea Nazionale di LIFC ODV.
 - l) definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi, anche disgiuntamente, a consiglieri, ad associati o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.
4. Il Consiglio Direttivo ha il potere di revocare qualsiasi mandato affidato, purché sia deciso a maggioranza.
5. Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi; tali commissioni di lavoro possono essere composte da associati e da consulenti esterni.

ARTICOLO 17 – CESSAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:
- a. per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
 - b. per scadenza del mandato;
 - c. per decesso;
 - d. per decadenza, dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
 - e. per esclusione, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità della LIFC ODV, tali da arrecare danni morali o materiali alla LIFC Marche ODV o alla LIFC ODV; di inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo e dello Statuto; di altri gravi e comprovati motivi.
2. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto il Consigliere che sarà assente ingiustificato per 3 (tre) volte consecutive.
3. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'escluso di ricorrere, entro 30 giorni, al Collegio Nazionale dei Garanti.
4. Nelle ipotesi di cessazione di appartenenza al Consiglio Direttivo del Consigliere si provvederà alla sua sostituzione designando, ove esista, progressivamente in ordine decrescente tra i primi non eletti, il candidato che nell'ultima elezione ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i primi candidati non eletti, si designerà il più giovane anagraficamente.
5. I membri così designati, la cui nomina dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo, rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
6. Ove non fosse possibile la sostituzione secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5, la prima Assemblea degli associati utile provvederà a reintegrare il Consigliere o i Consiglieri decaduti.
7. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

TITOLO III IL SISTEMA ISTITUZIONALE CAPO III LA PRESIDENZA

ART. 18 – COMPOSIZIONE

La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

Assicura il governo della LIFC Marche ODV, in coerenza con il programma approvato dal Consiglio Direttivo, coadiuvando il Presidente nella gestione politica e organizzativa.

Propone al Consiglio Direttivo i coordinamenti tematici, i criteri e le modalità per la loro composizione e ne cura l'attuazione.

ART. 19 - PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la direzione dell'attività dell'Associazione e la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.
2. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire mandati e procure speciali anche ad estranei al Consiglio stesso.
3. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente deve riferire circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della LIFC Marche ODV.
4. In casi di necessità ed urgenza, il Presidente - sentito il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere - può assumere decisioni e compiere atti straordinari, ma deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo o l'Assemblea Ordinaria degli associati, per la ratifica del suo operato entro 30 (trenta) giorni.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
6. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, in raccordo con il Segretario e il Tesoriere, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo in tempo utile per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea Generale degli associati che dovrà avvenire entro il 30 Aprile di ogni anno, corredandoli di idonee relazioni.
7. Il Presidente, in caso di dimissioni che potranno essere presentate esclusivamente dinanzi al Consiglio Direttivo mediante opportuna convocazione formale che espliciti, nell'ordine del giorno, le dimissioni del Presidente pro-tempore e l'elezione di un nuovo Presidente, avrà l'obbligo di presentare - anche in separata sede e non oltre un mese dalle dimissioni - il bilancio consuntivo dell'Amministrazione svolta, tutti i libri e le documentazioni contabili e quant'altro in suo possesso utile alla gestione amministrativa della stessa.

ART. 20 - VICEPRESIDENTE CON FUNZIONI VICARIE

1. Il Vicepresidente con funzioni vicarie sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il solo intervento del Vicepresidente vicario costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
3. Coadiuvando il Presidente per le normali attività necessarie e opportune per il buon funzionamento dell'amministrazione della LIFC MARCHE ODV.

ART. 21 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nella Direzione e nel Consiglio Direttivo per l'esplicazione delle attività della LIFC MARCHE ODV sul territorio e nei confronti dei suoi associati.
2. Cura la predisposizione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale degli associati.
3. Cura la tenuta del libro dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Generali degli associati nonché del libro degli associati e il registro dei volontari della LIFC Marche ODV.

ART. 22 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettuandone le relative verifiche.
2. Controlla la tenuta dei libri contabili.
3. Predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo.

4. Predisporre, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo accompagnandolo di idonea relazione e lo sottopone al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della data prevista per l'approvazione.
5. Il Tesoriere, su delibera del Consiglio Direttivo Regionale, ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti.

TITOLO III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO IV
ORGANO DI CONTROLLO

ART. 23 – ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
2. Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone esterne all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
3. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile. Nel caso di organo monocratico, l'unico componente deve essere egualmente scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile.

ART. 24 – ORGANO DI CONTROLLO: COMPITI

L'Organo di Controllo:

- a. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d. il Componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- e. può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV
PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

ART. 25 – INDICAZIONE DELLE RISORSE

1. Il patrimonio e le entrate della LIFC Marche ODV sono costituiti da:
 - a. quote associative individuali;
 - b. contributi provenienti dai livelli organizzativi territoriali;
 - c. contributi ricevuti da privati cittadini;
 - d. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche o private;
 - e. contributi di organismi internazionali;
 - f. beni mobili e immobili acquisiti anche per effetto di liberalità e lasciti;
 - g. rimborsi derivanti da attività convenzionate;
 - h. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - i. erogazioni liberali di associati e terzi;

- j. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 26 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

1. L'esercizio finanziario della LIFC Marche ODV si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci devono essere redatti secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e dovranno restare depositati presso la sede della LIFC Marche ODV nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione.
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
4. La LIFC Marche ODV ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei sostenitori;
- c) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera e), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. L'associato ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati.

ART. 28 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le modalità dell'art. 11 comma 5 del presente Statuto.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione saranno nominati i liquidatori, scelti anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, si procederà alla liquidazione dell'ente secondo quanto sopra previsto e secondo le norme di Legge.
3. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Competente e/o del RUNTS (una volta operativo) di cui all'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge:
 - a. ad altri enti del Terzo Settore aventi scopi analoghi a quello contemplato nell'art. 3 del presente

Statuto, sempre in materia di assistenza sanitaria e aventi fini non di lucro secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente;

- b.** in mancanza di quanto previsto al punto a. sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 29 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorga in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio del Collegio Nazionale dei Garanti che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
2. La determinazione del Collegio Nazionale dei Garanti avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art. 30 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia al D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.

ART. 31 – NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto di adeguamento al D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni – Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106, non comporta rinnovo delle cariche sociali ed entra in vigore nel momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria.

FIRMATO: ANDREA MENGUCCI - RENATO BUCCI (IMPRONTA DEL SIGILLO)

Certifico io sottoscritto, dott. RENATO BUCCI, notaio in Ancona, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Ancona, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo, con gli annessi allegati, conservato nella mia raccolta, firmato a norma di legge.

Si rilascia per uso consentito.

Ancona, 29 settembre 2020, nel mio studio in via Marsala n. 12.